Per esercizio commerciale ubicato nel Comune di Settimo Torinese

INFORMATIVA PER I CONSUMATORI

PER I SALDI DI FINE STAGIONE

Il sottoscritto _____
titolare/legale rappresentante _____
dell'azienda commerciale denominata _____
con sede in _____

COMUNICA

in conformità all'ordinanza del Comune di Settimo T.se n.402 del 20/11/2026 che individua il periodo in cui effettuare i saldi invernali ed estivi di fine stagione per l'anno 2027, che gli stessi in questo esercizio sono effettuati nelle date stabilite e nel rispetto delle disposizioni a tutela dei consumatori, che sono le seguenti:

1) Nelle vendite di fine stagione dev'essere esposto obbligatoriamente:
a. il prezzo normale di vendita iniziale;
b. lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
c. il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.

2) E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.

3) I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.

4) Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.

5) L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.

6) L'operatore commerciale dev'essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni agli organi di controllo.

7) Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

8) Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.

9) Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.

10) Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Qualora tali disposizioni vengano violate il consumatore potrà renderlo noto al Corpo di Polizia Municipale.